



Milano, 11.05.2016

2iRG/DAG/REG

Via telematica

Al Collegio
dell'Autorità per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico

Piazza Cavour, 5
20121 MILANO

Oggetto: contributo di 2i Rete Gas su tematiche oggetto delle Audizione periodiche del 10 e 11 maggio 2016.

Egregio Presidente, egregi Commissari,

non avendo avuto modo di partecipare direttamente con un intervento alle Audizioni convocate per i giorni del 10 e 11 maggio c.m., ci permettiamo di inviarVi un contributo scritto contenente alcune nostre osservazioni sulla rendicontazione delle attività sin qui svolte dall'Autorità nell'ambito del Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018 (delibera 185/2016/A), nella speranza che gli spunti forniti possano essere oggetto di considerazione ai fini di un suo aggiornamento.

Col ringraziarVi fin d'ora dell'attenzione, restiamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento e porgiamo i più cordiali saluti.

2i Rete Gas S.p.A.

Affari Regolatori

Gianni Rossetto

Allegati: Osservazioni e proposte di 2i Rete Gas S.p.A. sulla Rendicontazione delle attività svolte dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nel periodo gennaio 2015 – marzo 2016, nell'ambito del Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018 (delibera 185/2016/A)

**RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ' SVOLTE
DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO NEL
PERIODO GENNAIO 2015 – MARZO 2016, NELL'AMBITO DEL QUADRO
STRATEGICO PER IL QUADRIENNIO 2015-2018 (DELIBERA 185/2016/A)
Audizioni periodiche - Roma, 10 e 11 maggio 2016**

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE
DI 2i RETE GAS S.p.A.**

Ringraziamo l'Autorità per l'occasione concessa di partecipare, anche tramite contributo scritto, alle audizioni periodiche che rappresentano un importante momento di dialogo e confronto tra il Regolatore, gli *stakeholders* e tutti i soggetti interessati.

Quest'occasione è poi particolarmente importante dal momento che le audizioni vertono sulle attività svolte e sull'aggiornamento del Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018, in considerazione dell'evoluzione del contesto settoriale di riferimento nazionale ed europeo.

Un Piano strategico con un orizzonte pluriennale rappresenta, non solo per il Regolatore, uno strumento utile per individuare gli interventi prioritari, ma anche per gli operatori – e più in generale per il sistema – per avere un quadro chiaro e trasparente sulle linee che seguirà la regolazione e sugli assetti verso cui tenderà.

Un simile strumento contribuisce infatti:

- alla *prevedibilità* del sistema regolatorio, requisito che consente agli operatori di programmare la loro politica industriale;
- all'*efficienza* del sistema, in quanto consente agli operatori di orientare gli investimenti - in termini non solo strumentali ma anche di risorse umane - nei settori che l'Autorità indicherà come prioritari e strategici negli anni a venire.

A tali aspetti si dovrebbe accompagnare anche l'elemento della *certezza* e *stabilità* delle regole. Il mondo energetico continua ad affrontare importanti cambiamenti. In questo contesto, la regolazione non deve diventare ulteriore elemento di instabilità, ma deve garantire continuità e certezza, specialmente in un settore dove gli investimenti si ripagano in tempi lunghi. Questo vale particolarmente sul versante delle infrastrutture, dove eventuali incertezze e discontinuità regolatorie scontano importanti ricadute negative sugli investimenti e sull'interesse degli investitori stessi a destinare risorse nel nostro settore, sia in Europa che nel nostro Paese.

2i Rete Gas, come noto, è l'unico operatore "puro" della distribuzione gas in ambito nazionale. E' infatti l'unico distributore indipendente, non collegato a soggetti operanti nella vendita e senza interessi neppure in altri segmenti della filiera, specializzato nella propria attività, che svolge per oltre 280 società di vendita, di grandi, medie e piccole dimensioni.

Una completa specializzazione monoservizio, se da un lato garantisce per il sistema una totale terzietà da altri interessi, può però diventare - ove la regolazione non la incentivi e la promuova adeguatamente - una condizione di asimmetria rispetto a soggetti che diversificano i propri interessi e le proprie attività o soggetti verticalmente integrati.

2i Rete Gas formula quindi le proprie osservazioni con particolare riferimento al proprio settore di attività, anche se osserva con attenzione e interesse i settori contigui in

coordinamento ai quali si svolge l'attività di distribuzione gas nell'ambito del contesto energetico nazionale ed europeo.

* * *

Il primo aspetto su cui si desidera focalizzare l'attenzione in tema di regolazione infrastrutturale riguarda le attività relative all'obiettivo strategico **OS6** (*Attuazione di una regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali nei settori*) ed in particolare le attività legate alla **riassegnazione delle concessioni del servizio di distribuzione gas in esito alle gare per ambito territoriale.**

Le gare d'Atem rappresentano infatti un momento cruciale per la razionalizzazione del settore, che insieme al suo consolidamento dovrebbero apportare nel medio periodo benefici per il sistema e per i clienti finali, anche per effetto di maggiori efficienze nello svolgimento del servizio e di una normalizzazione ed omogeneizzazione tariffaria.

Per un soggetto come 2i Rete Gas, che attende le gare d'Atem per la riassegnazione del servizio come occasione di sviluppo, consolidamento e razionalizzazione territoriale, il completamento nel corso del 2015 del quadro regolamentare di competenza dell'Autorità volto ad accompagnare la riassegnazione delle concessioni è sicuramente un elemento positivo. Tuttavia le gare, che secondo il programma originario avrebbero dovuto svolgersi, a raggruppamenti, entro un arco temporale di 3 anni a partire dal 2012, sono state più volte rinviate, da ultimo ancora con la legge 21/16, e ad oggi sono stati pubblicati solo 16 bandi, alcuni dei quali peraltro successivamente oggetto di ritiro in autotutela o di rinvio dei termini.

Se il ritardo generatosi nella prima fase di attuazione può, per alcuni versi, essere spiegato dall'esigenza di consolidamento dell'imponente apparato normativo-regolamentare che si è andato integrando nel corso del tempo e che ha assunto una sua stabilità definitiva (fatti salvi gli eventuali effetti dei ricorsi ancora pendenti in sede di giustizia amministrativa) solo nel corso del 2015, con la pubblicazione del D.M. 20 maggio 2015, n. 106 che ha modificato il Regolamento gare, d'altro canto esso è sicuramente imputabile anche alle oggettive complessità tecnico/amministrative connesse allo sviluppo del processo, tra le quali in particolare:

- esigenze di coordinamento tra Enti locali;
- raccolta di un'imponente mole di dati dai gestori;
- individuazione stato di consistenza e valutazione delle reti esistenti in contraddittorio tra gestori ed Enti locali; applicazione delle Linee guida per il calcolo del VIR;
- raccolta di tutta la documentazione da parte delle stazioni appaltanti; attività di controllo degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità;
- redazione dei bandi di gara e predisposizione della relativa documentazione da parte delle stazioni appaltanti; analisi dei bandi di gara da parte dell'Autorità.

Come evidenziato dall'Autorità nella propria recente segnalazione a Governo e Parlamento (86/2016/l/gas), oltre ad evitare ulteriori differimenti dei termini che producano anche una notevole concentrazione delle gare, con elevata numerosità di procedure contestuali o quasi contestuali, si rende comunque necessaria una semplificazione dell'iter di analisi degli scostamenti VIR-RAB e dei bandi di gara. Oltre a ciò si ritiene anche indispensabile una più chiara definizione dei criteri di valutazione degli investimenti sostenibili dal punto di vista tecnico-economico.

L'Autorità evidenzia la necessità di identificare percorsi accelerati per la verifica degli scostamenti VIR-RAB al verificarsi di determinate condizioni sullo scostamento VIR-RAB aggregato d'ambito. Simili percorsi sono però collegati all'introduzione di una possibile

deroga alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 164/00 sull'obbligo di segnalazione all'Autorità degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% a livello di singolo Comune, senza la quale l'Autorità sembra non poter intraprendere altre iniziative. Oltre all'ipotesi di cui sopra, evidentemente legata all'introduzione di integrazioni normative, alla luce dell'onerosità delle verifiche e al fine di "portarsi avanti" con il lavoro, l'Autorità potrebbe invece intanto promuovere **indicazioni/disposizioni volte al un progressivo invio, per verifica, della documentazione circa lo scostamento VIR-RAB via via che questa è resa disponibile alla stazione appaltante dai singoli enti locali** (ad esempio una volta che è stato formalizzato un atto di condivisione del valore con il gestore), senza attendere che la stazione appaltante disponga della medesima documentazione per tutti i Comuni dell'Atem. Al fine di anticipare i tempi delle attività di verifica degli scostamenti VIR-RAB, questi potrebbero essere verificati in riferimento alle consistenze e alle valorizzazioni al 31.12.2013, in gran parte già prodotte dalle aziende, per poi integrare, in misura con ogni probabilità assai poco rilevante nella maggior parte dei casi, le variazioni intervenute nel 2014 o nel 2015. Ciò, oltre a consentire di precorrere le attività, potrebbe d'altra parte consentire di anticipare l'analisi e la definizione di casistiche particolari e/o complesse, poi generalizzabili per casi analoghi, sempre a beneficio della tempestività dell'iter di verifica. Al riguardo, ferma restando la responsabilità di verifica e validazione delle informazioni da parte di Enti Locali/Stazioni Appaltanti, anche il gestore potrebbe rendersi disponibile a supportare - ove richiesto - tali Enti nella predisposizione dei dati nei formati funzionali alla loro trasmissione all'Autorità attraverso gli strumenti telematici dalla stessa messi a disposizione degli Enti medesimi. E ciò sia in relazione al primo invio di valorizzazioni e consistenze che in relazioni ai successivi aggiornamenti che si dovessero rendere necessari.

Nella medesima segnalazione, l'Autorità evidenzia anche la necessità di semplificare l'iter di analisi dei bandi di gara, dando mandato all'Autorità di definire corsie preferenziali per i casi di bandi di gara che siano stati redatti nel sostanziale rispetto del bando di gara tipo, del disciplinare tipo, limitando l'analisi alla valutazione della congruità delle analisi costi-benefici e delle condizioni minime di sviluppo e prevedendo che, qualora tali condizioni non siano rispettate, siano identificati i limiti ai futuri riconoscimenti tariffari.

Simili particolari, non essendo specificatamente dettagliato dalla normativa (primaria o D.M. 226/11 e s.m.i.) il tipo di verifica in carico all'Autorità, potrebbero probabilmente essere già predefiniti dall'Autorità stessa, anche in assenza di specifiche normative abilitanti al riguardo, al fine di **semplificare ed accelerare quanto più possibile l'iter di verifica della documentazione di gara.**

Anche al fine di facilitare le stazioni appaltanti nell'individuazione degli investimenti sostenibili dal punto di vista tecnico-economico, si ritiene anche indispensabile che siano chiaramente predefiniti specifici criteri di valutazione al riguardo, (ad esempio criteri per individuare condizioni di sostenibilità delle estensioni della rete di distribuzione). L'Autorità dovrebbe quindi favorire l'analisi di casi concreti che possano poi diventare i criteri di riferimento per il prosieguo delle gare.

Stante la complessità della normativa e della regolazione riguardante le gare d'Atem, ad ogni modo, l'Autorità, per quanto di propria competenza, dovrebbe **intensificare il proprio ruolo di "facilitatore"** non solo nei confronti delle Stazioni Appaltanti, ma anche **nei confronti delle imprese potenziali partecipanti**, diffondendo adeguatamente – ove richiesti – **chiarimenti** circa l'applicazione degli **aspetti tariffari di propria pertinenza**, indispensabili per la valutazione economica della partecipazione alle gare oltre che per la redazione dei relativi piani-economico-finanziari.

Sempre riguardo l'obiettivo strategico **OS6 (Attuazione di una regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali nei settori)**, particolarmente importante si ritiene il recente documento di consultazione pubblicato dall'Autorità in merito ai propri orientamenti iniziali sui **criteri di riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale realizzati a partire dall'anno 2017** e in relazione al quale si auspica che le soluzioni verso cui si orienterà l'Autorità siano effettivamente in grado di introdurre elementi di competitività tra gli operatori nella realizzazione efficiente degli investimenti, senza introdurre discriminazioni geografiche e/o territoriali, nell'intento - magari - di salvaguardare prioritariamente la semplicità applicativa del modello risultante.

Al riguardo, nello sviluppo della consultazione avviata e anche alla luce dei principi di trasparenza e *accountability* su cui l'Autorità sta molto investendo e su cui si tornerà in conclusione del presente documento, sarebbe molto utile che l'Autorità, ove motiva i propri orientamenti sulla base di analisi compiute, rendesse pubbliche tali analisi, sia per motivi di trasparenza che per consentire una più costruttiva formulazione delle osservazioni da parte degli *stakeholders*.

* * *

Ancora in tema di regolazione infrastrutturale, in merito all'obiettivo strategico **OS7 (Accesso non discriminatorio ai dati di prelievo ed evoluzione ulteriore degli strumenti di misura)**, l'Autorità, oltre ad evidenziare correttamente l'importanza dello *smart metering* elettrico di seconda generazione, dovrebbe continuare a dedicare eguale attenzione allo **smart metering gas**, il cui *roll-out* da poco avviato nel settore residenziale (contatori G4÷G6) dovrebbe essere adeguatamente sostenuto, al fine di favorire un'accelerazione dei piani di installazione da parte degli operatori.

Non sembrano andare in questa direzione gli orientamenti che traspaiono nella recente delibera 68/2016/R/gas di avvio del procedimento per la definizione in particolare di nuovi **costi standard dei contatori G4÷G6** dal 2017. In tale delibera per i contatori di classe G4÷G6 sarebbe confermato dal 2016 l'avvio dell'applicazione del meccanismo di *profit-loss sharing*, ma in riferimento - se si sono bene interpretate alcune righe delle premesse del provvedimento - ad un valore del costo standard non corrispondente all'attuale realtà dei costi di installazione. A fronte di un meccanismo che si reputa di per sé positivo (riconoscimento di costi standard con *profit-loss sharing*), il valore del costo standard che verrebbe preso a riferimento sarebbe, infatti, sensibilmente inferiore alla realtà, e quindi inadeguato, in quanto:

- stabilito nel 2012 sulla base di dati esclusivamente previsionali, visto che all'epoca nessun operatore aveva avviato l'installazione di *smart meter* gas G4÷G6, ancora non disponibili sul mercato, se non come prototipi, e quindi con valorizzazione puramente preventiva e da verificare;
- mai aggiornato, a differenza di quanto avvenuto per i costi standard per gli *smart meter* gas di calibro > G6, in particolare per i calibri da G10 a G40 (i cui costi standard sono stati sensibilmente adeguati al rialzo con la deliberazione 575/2012/R/gas);
- mai applicato fino al 31.12.2015 per gli *smart meter* gas G4÷G6 in abbinamento al meccanismo di *profit-loss sharing* fino al 31.12.2015.

Al riguardo si ritiene che il meccanismo di valorizzazione degli investimenti a costi standard e con *profit-loss sharing* anche per gli *smart meter* gas G4÷G6, ancorché applicato ad una tecnologia nuova non ancora ben standardizzata, possa costituire un utile strumento di stimolo per le imprese efficienti, purché sia applicato in riferimento a

valori del costo standard realmente rappresentativi dell'operatore mediamente efficiente e non, invece, a valori avulsi dalla realtà corrente di settore, definiti in via previsionale in un momento in cui non erano ancora avviate le installazioni di quella tipologia di contatori.

L'Autorità, al riguardo, dovrebbe quindi rivedere anche per il 2016 (e non solo dal 01.01.2017) il valore del costo standard da applicare per i contatori G4÷G6, sulla base del costo medio che le imprese stanno attualmente sostenendo.

Oltre a ciò si dovrà cominciare a tener presente che l'equiparazione della durata del bollo metrico (15 anni) alla **vita effettiva delle nuove apparecchiature** rappresenta una condizione che dovrà essere verificata in campo nel corso dei prossimi anni, alla luce del fatto che i nuovi apparati possiedono una rilevante componente elettronica caratterizzata, come noto, da tempi di obsolescenza e sostituzione ben più brevi di 15 anni. Ove dovessero emergere evidenze di questo tipo, la regolazione dovrà recepire meccanismi in grado di intercettare il fenomeno, nell'interesse non solo delle imprese di distribuzione ma anche e soprattutto a garanzia del sistema, nel caso in cui le anomalie delle nuove apparecchiature dovessero poi risultare superiori ad una determinata soglia e quindi la relativa vita media delle stesse sensibilmente inferiore alle attese.

Analisi di questo tipo potrebbero peraltro cominciare ad essere già svolte sui contatori di grande calibro, installati ormai da alcuni anni, per verificare gli effettivi tassi di durata delle nuove apparecchiature.

Sempre in tema di *smart metering* gas, quale operatore "puro" della distribuzione gas che – come ricordato – non ha interessi in altre attività e/o servizi, si osserva che la **sperimentazione multiservizio** promossa dall'Autorità, pur mossa dal condivisibile intento di verificare la possibilità di maggiori efficienze e sinergie derivanti da una gestione coordinata delle infrastrutture dedicate allo *smart metering*, può orientare verso orizzonti che avvantaggiano le aziende pluriservizio e/o multiutilities rispetto ad un operatore monoservizio e possono quindi rendere possibile una non opportuna commistione di ruoli.

Al riguardo sarebbe opportuno che l'Autorità adottasse misure idonee ad evitare gli effetti sopra evidenziati e possibili asimmetrie e/o indebiti vantaggi per le aziende multiservizio. In alcuni bandi di gara per ambito territoriale, già pubblicati, tali vantaggi risultano, peraltro, evidenti ove, come condizione di offerta, viene prevista la presentazione di un progetto multiservizio. Nei confronti di simili impostazioni si riterrebbe necessaria una presa di posizione da parte dell'Autorità, quanto meno nell'ambito delle osservazioni formulate alla documentazione di gara presentata dalla stazione appaltante.

Approcci che tendano a premiare, in particolare in sede di gara, una gestione coordinata delle infrastrutture dedicate allo *smart metering*, possono infatti condurre ad una distorsione della valutazione, non più impostata sull'effettiva diffusione del servizio, sulla sua effettività, sulle tempistiche di realizzazione, bensì tesa a premiare generici schemi di "reti intelligenti", in relazione ai quali non sono chiari modelli di business e ruoli, a favore di soggetti che svolgono le loro attività tra gestione di affidamenti in monopolio, libero mercato e antichi affidamenti diretti oggi tutelati.

Ancora in relazione all'obiettivo strategico **OS7**, relativamente al **superamento delle fatturazioni al cliente finale basate su consumi stimati** e alla riforma avviata dall'Autorità su tutta la filiera dei rapporti tra distributori e venditori e tra questi ultimi e i clienti finali, sia nel settore dell'energia elettrica che in quello del gas naturale, si ritiene necessario ricordare, ove ce ne fosse bisogno, che:

- alcune problematiche emerse di recente all'attenzione delle cronache, come la problematica delle "maxi-bollette", possono anche dipendere da ragioni non riconducibili

alla mancata rilevazione delle letture, di cui dovrebbe essere verificata l'effettiva incidenza caso per caso;

- nei casi in cui simili problematiche sono riconducibili all'assenza di letture effettive, l'aspetto più critico è quello relativo all'inaccessibilità del gruppo di misura, che determina sia l'impossibilità di raccogliere periodicamente il dato di misura effettivo sia l'impossibilità di accesso per le verifiche del misuratore o sostituzione dello stesso con quelli di nuova generazione.

Riguardo quest'ultimo aspetto, sarebbe molto importante ed opportuno un intervento e/o una segnalazione dell'Autorità presso le Istituzioni per facilitare l'accessibilità dei misuratori, attraverso l'introduzione di specifiche norme primarie e/o incentivi al distributore per il loro spostamento in posizione accessibile. Il costo di tale spostamento, apportando benefici sia di tipo tecnico che commerciale nella gestione dei rapporti tra i diversi operatori della filiera, potrebbe essere ragionevolmente sostenuto dal sistema anche per la parte a carico del cliente finale.

Su tali tematiche, il documento di consultazione sulla fatturazione del mercato *retail* diffuso nei giorni scorsi (216/2016/R/com), al momento ancora in corso di analisi tenuto conto della sua recentissima pubblicazione, se da un lato fa intravedere la possibilità di incentivi ad una precoce sostituzione dei contatori inaccessibili con contatori teleleggibili, dall'altro prefigura interventi limitati all'introduzione di penalità ed indennizzi.

Queste ultime misure paiono in taluni casi eccessive, alla luce dell'inaccessibilità dei contatori, e non risolvono, in logica più sistemica, la problematica dell'inaccessibilità dei gruppi di misura.

* * *

In merito alla riforma tariffaria approvata dall'Autorità per le utenze domestiche del settore elettrico nell'ambito dell'obiettivo strategico OS9 (Eliminazione degli ostacoli di natura tariffaria all'efficienza energetica e alla gestione dei consumi di energia elettrica), questa si ritiene in generale importante alla luce del necessario superamento della tariffa progressiva e si giustifica in sé e per sé proprio per garantire una maggiore aderenza dei prezzi ai costi del servizio. Troppo spesso, tuttavia, tale nuova impostazione tariffaria viene correlata anche al fatto che il vettore elettrico diventi strumento per fare efficienza energetica; efficienza che però può essere parimenti conseguita negli usi riscaldamento sia con soluzioni passive che con soluzioni tecniche che prevedano l'utilizzo del gas (es. pompe di calore a gas).

In relazione a possibili scenari e/o ad approcci regolatori volti a promuovere l'impiego dell'energia elettrica in sostituzione del vettore energetico gas per favorire una presunta maggiore efficienza del sistema, andrebbero anche considerati gli impatti che eventuali decisioni di passare a un sistema domestico interamente elettrico determinerebbero per il consumatore. Simili decisioni comporterebbero infatti sia un notevole investimento in via diretta (che molte famiglie non possono permettersi), sia un sensibile impatto/ricaduta tariffaria derivante dalle infrastrutture di rete, in termini di nuovi investimenti su quella elettrica, con nuovi costi per il sistema, e minor impiego di quella gas (sia di distribuzione che di trasporto), con aumento dei relativi costi unitari di utilizzo per le utenze allacciate alla reti gas.

Al riguardo si ritiene che una maggiore efficienza del sistema si raggiunga anzitutto tramite l'utilizzo di sistemi efficienti a prescindere dal vettore (esistono, ad esempio, efficienti pompe di calore a gas e non solo elettriche) e tramite la valorizzazione delle strutture esistenti in una logica di sostenibilità complessiva. Diversamente verrebbero

posti a carico del sistema elevati costi derivanti dalla “duplicazione funzionale” delle infrastrutture (la rete di distribuzione gas è oggi adeguata ai carichi richiesti per l’uso di riscaldamento residenziale, circostanza che non si verifica invece per la rete di distribuzione elettrica; rete che, per sopportare carichi analoghi, necessiterebbe di imponenti investimenti, di cui il sistema dovrebbe sopportare il costo insieme a quello della già esistente e adeguata rete di distribuzione gas).

Il gas è una delle fonti a contenuto di carbonio più pulite e in Italia può contare su una rete tra le più avanzate, per cui, anche in un percorso di progressiva decarbonizzazione, sarebbe poco efficiente ed antieconomico ridurre i consumi di gas prima delle altre fonti di energia ben più dannose per l’ambiente.

In materia di **efficienza energetica**, nell’ambito delle attività che competono ancora all’Autorità, si riterrebbe opportuno che questa, valutasse con attenzione gli impatti del meccanismo dei TEE sul sistema (e quindi sulle bollette dei clienti finali), alla luce del previsto incremento degli obblighi, della riduzione delle iniziative riconoscibili e in essere e delle previste modifiche che si intendono introdurre alla normativa in materia.

Verso le imprese di distribuzione obbligate, in relazione ad un effetto accentuato dagli aumenti del prezzo dei TEE, occorrerebbe anche che l’Autorità, nella fissazione del contributo tariffario riconosciuto per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, tenesse conto degli effetti economici da questi ultimi sopportati per il delay temporale necessario per il recupero degli importi – in alcuni casi davvero molto importanti nei flussi di cassa delle aziende – impegnati per l’approvvigionamento dei TEE corrispondenti agli obiettivi assegnati.

Al riguardo sarebbe urgente favorire un’impostazione che consenta una maggiore frequenza degli accrediti economici (ad esempio introducendo, come preannunciato, una doppia sessione di annullamento dei TEE ogni anno). Tale impostazione potrebbe essere altresì accompagnata da:

- modalità per compensare gli oneri finanziari a carico dei soggetti obbligati, riconducibili allo sfalsamento temporale tra momento di acquisizione dei titoli e momento di riconoscimento del corrispondente contributo;
- eventuali meccanismi di anticipo da parte della CSEA, per contenere i rilevanti oneri finanziari.

Oltre a ciò, sfruttando le proprie prerogative di segnalazione/sensibilizzazione, l’Autorità potrebbe anche stimolare l’introduzione di maggiori poteri di controllo e meccanismi di maggior vigilanza sul funzionamento del mercato dei TEE, al fine di evitare comportamenti speculativi con ricadute negative sul prezzo degli stessi TEE per il sistema (e quindi per i clienti finali), in particolare da parte dei soggetti che operano come *traders*.

Le prerogative di segnalazione potrebbero altresì essere esercitate per evidenziare a Governo e Parlamento l’opportunità di allineare la normativa italiana a quelle di altri Paesi europei che pure stanno investendo nell’efficienza energetica allargando la platea delle iniziative ammissibili e dei soggetti obbligati.

* * *

Per quanto riguarda l’**implementazione** dei primi processi di mercato nell’ambito del **Sistema Informativo Integrato (SII)** nel settore del gas naturale nell’ambito dell’obiettivo strategico **OS10 (Aumento della concorrenza nel mercato)**, si evidenzia la necessità che simili interventi, di cui si comprende ovviamente la ragione in logica di evoluzione del sistema, siano attuati con la dovuta gradualità, alla luce dei notevoli sviluppi informatici e

delle notevoli implementazioni che le imprese, insieme a numerosi altri adempimenti in materia di evoluzione dei propri sistemi informatici, devono sostenere.

Si ricorda, peraltro, che oggi nel settore gas, a differenza del settore elettrico, il sistema di scambio delle informazioni tra venditori e distributori per i principali processi commerciali è già standardizzato, a seguito degli importanti interventi di standardizzazione e automazione dei flussi di comunicazione tra operatori posti in atto negli anni passati, quale elemento che contribuisce allo sviluppo del processo concorrenziale, con i provvedimenti adottati dall'Autorità sin dal 2006. L'interposizione di una nuova entità, quale il SII, nel rapporto di comunicazione tra venditore e distributore (e viceversa), anche solo come depositario dei dati e certificatore dei flussi, richiederà necessariamente una importante revisione nelle logiche dei sistemi informativi implementati e nelle procedure.

Nell'ambito dei flussi informativi tra gli operatori e alla luce del ruolo di "facilitatore" per lo svolgimento delle gare d'Atem nella distribuzione gas, si suggerisce all'Autorità di promuovere la disciplina puntuale del set informativo (dati e tracciati) di cui è necessario lo scambio tra gestore uscente e distributore subentrante, una volta aggiudicata la gara, al fine di favorire una presa in carico quanto più rapida ed efficace possibile del servizio da parte del nuovo gestore.

* * *

In merito all'obiettivo **OS11** (Maggiore responsabilizzazione del distributore e del venditore in caso di morosità del cliente finale), si riconosce che la morosità rappresenta un problema, acuitosi notevolmente negli ultimi anni, che va a danno non solo delle aziende di vendita ma di tutto il sistema.

Sul versante dei gestori della rete, si comprende quindi che la regolazione, distinguendo – a nostro avviso correttamente – il ruolo di questi ultimi da quello dei fornitori, ne abbia aumentato la responsabilizzazione, facendo sì che vengano rese disponibili maggiori capacità di chiusura rispetto al passato e che possano essere poste in essere azioni più incisive, finalizzate alla chiusura dei punti di riconsegna nella titolarità di clienti morosi.

Si ritiene tuttavia che taluni aspetti della regolazione riguardanti le conseguenze per l'impresa di distribuzione nei casi in cui, per motivi da essa indipendenti, non risulta possibile porre in atto la disalimentazione del punto di riconsegna (pdr), pur essendo stati attivati anche i possibili rimedi giudiziari al fine di ottenere l'accesso forzoso al pdr, risultino ingiustamente punitivi e penalizzanti.

Anche il completamento della regolazione delle possibili casistiche prospettato nella recente consultazione 71/2016/R/gas, non pare tener conto di alcune situazioni che invece dovrebbero essere considerate e non inquadra a nostro avviso adeguatamente, come casi di esonero parziale o totale, casi che invece dovrebbero esserlo. Ci si riferisce, ad esempio, ai casi di denunce penali, che non sono presi in esame nel DCO, e che invece dovrebbero essere considerati quantomeno come casi di esonero parziale, e a talune fattispecie che dovrebbero essere inquadrate come casi di esonero totale, diversamente da quanto invece pare prospettato in consultazione.

Al riguardo si auspica che, essendo ancora il procedimento in corso, vengano effettuati tutti gli approfondimenti del caso, anche da un punto di vista giuridico, al fine di inquadrare in modo corretto e – soprattutto – proporzionato tutte le diverse fattispecie sin qui emerse e segnalate, nelle quali la mancata disalimentazione non è imputabile ad inerzia dell'impresa di distribuzione o è riconducibile ad atti di una pubblica Autorità.

Sempre sul versante dei gestori di rete non si può, d'altra parte, fare a meno di segnalare anche un fenomeno crescente di insolvenza da parte degli utenti dell'infrastruttura,

particolarmente rilevante nella stagione di alti consumi (inverno) e nei confronti del quale i meccanismi di garanzia a tutela del sistema - che portano alla perdita dei requisiti per l'accesso alle reti da parte dei soggetti insolventi - non paiono sempre essere tempestivi (nell'invio dei clienti finali interessati ai servizi di ultima istanza) e adeguatamente proporzionati (nell'entità delle garanzie attualmente previste in base al codice di rete).

* * *

Una considerazione in merito all'inquadramento e ai principi guida della regolazione del servizio di **teleriscaldamento**, ricordati al punto 3 della relazione di rendicontazione delle attività dell'Autorità.

Il teleriscaldamento è un nuovo settore in cui l'Autorità è stata chiamata a costruire e sviluppare la regolazione. In relazione a tali nuove competenze, che si considera positivo siano state attribuite all'Autorità e sulle quali l'Autorità ha cominciato a lavorare, si ritiene importante che le regole che andranno a definirsi rispettino la parità di trattamento tra le risorse e non introducano elementi che possano essere utilizzati come distorsivi sul piano concorrenziale tra i vettori energetici o nelle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas. In tal senso l'Autorità dovrebbe vigilare con attenzione su eventuali forme di incentivazione che si intendessero introdurre per il teleriscaldamento.

* * *

In conclusione alcune considerazioni finali in tema di *accountability* verso gli *stakeholders* e trasparenza dell'azione dell'Autorità. Si tratta di elementi strettamente correlati, dato che l'efficacia dell'azione regolatoria si ritiene si basi sulla chiarezza e trasparenza dei provvedimenti e su una adeguata comunicazione agli *stakeholders* degli orientamenti e delle decisioni, sia in fase di consultazione che una volta adottati provvedimenti.

Trasparenza e consultazione degli *stakeholders* sono aspetti essenziali dei procedimenti regolatori dell'Autorità: chiarezza e completezza delle linee esposte nei documenti di consultazione sono essenziali per consentire agli operatori di fornire un contributo qualificato sugli effetti delle proposte avanzate; motivazione argomentata, illustrazione di quanto emerso nell'istruttoria condotta e indicazione degli elementi di fatto che sono posti alla base della decisione regolatoria sono aspetti in cui si declina il principio generale della trasparenza.

Al riguardo, come più sopra già ricordato, si riterrebbe molto importante che, ove nell'ambito delle consultazioni promosse siano richiamati i risultati di analisi effettuate dagli uffici dell'Autorità, sarebbe molto utile che tali analisi fossero rese pubbliche, non solo per trasparenza ma anche per raccogliere contributi e osservazioni ancor più costruttivi da parte degli *stakeholders*.

Si auspica quindi che l'Autorità investa sempre più sia nelle consultazioni (e magari anche nella fase di pre-consultazione attraverso l'interlocuzione con tutti i soggetti interessati) che nella stesura di provvedimenti completi, chiari e motivati, che diano conto con trasparenza dell'istruttoria condotta; elementi, questi, che accrescono la certezza della regolazione e consentono, allo stesso tempo, di prevenire i contenziosi.

Perché l'Autorità possa continuare a ben operare, da ultimo, non si nasconde qualche preoccupazione circa possibili ulteriori ampliamenti delle competenze dell'Autorità, per il conseguenti rischi di defocalizzazione rispetto a materie molto complesse come quelle attualmente trattate e di riduzione dell'efficacia del funzionamento del rapporto fra Uffici e Collegio.